

Codice A1420B

D.D. 27 dicembre 2021, n. 2207

**L.R. n. 4/2016, art. 22 e L.R. n. 5/2016 art. 16. Approvazione schema di Convenzione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino per la realizzazione corsi di formazione per avvocati dei Fori piemontesi in materia di tutela donne vittime di violenza e delle vittime di discriminazioni. Impegno di spesa di euro 20.000,00 sul capitolo 188550 del bilancio 2021-2023.**



**ATTO DD 2207/A1420B/2021**

**DEL 27/12/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione ed innovazione sociale**

**OGGETTO:** L.R. n. 4/2016, art. 22 e L.R. n. 5/2016 art. 16. Approvazione schema di Convenzione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino per la realizzazione corsi di formazione per avvocati dei Fori piemontesi in materia di tutela donne vittime di violenza e delle vittime di discriminazioni. Impegno di spesa di euro 20.000,00 sul capitolo 188550 del bilancio 2021-2023.

Visti:

- la Legge regionale n. 4 del 24 febbraio 2016 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli" che istituisce, all'art. 22, il "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti", in continuità con quanto stabilito con la Legge regionale n. 11/2008;

- il comma 4 dell'articolo citato che recita: "La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche nel settore";

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 novembre 2016, n. 10/R Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)";

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 gennaio 2017, n. 3/R Regolamento regionale recante: "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti (Articolo 22, legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4)";

- la Legge regionale n. 5 del 23 marzo 2016, “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”, che istituisce all’art. 16 il “Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni”;

- il comma 3 dell’articolo citato, che recita: “La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche in ambito antidiscriminatorio”;

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2017, n. 4/R. Regolamento regionale recante: “Istituzione di un fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni (Articolo 16 legge regionale 23 marzo 2016, n. 5)”;

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 febbraio 2017, n. 6/R Regolamento regionale recante: “Attuazione della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale)”;

Considerato che:

- risulta necessario aggiornare gli Elenchi di legali abilitati al patrocinio per i Fondi regionali previsti dalle leggi citate, consentendo agli avvocati ed alle avvocate che ne facciano richiesta di potersi iscrivere;

- la Regione intende sostenere l’organizzazione di Corsi di aggiornamento rivolti agli Avvocati ed alle Avvocate iscritti/e agli ordini forensi piemontesi sulle tematiche connesse alla tutela delle vittime di discriminazioni ed alla tutela delle donne vittime di violenza e maltrattamenti, secondo i principi contenuti nelle Leggi regionali citate;

- il Piano triennale contro le discriminazioni (approvato con DGR n. 24-6870 del 18 maggio 2018), in attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale di riferimento, prevede, all’Azione 2, Obiettivo 2 “Attivazione Corsi di formazione in diritto su tutto il territorio regionale con la collaborazione degli Ordini degli Avvocati”;

- il Programma annuale di iniziative contro le discriminazioni (approvato con DGR n. 1-4059 del 12 novembre 2021) prevede la realizzazione di quanto previsto all’obiettivo 2, Azione 2 del Piano triennale “Attivazione Corsi di formazione su tutto il territorio regionale con la collaborazione degli Ordini degli Avvocati”;

- a causa dell’emergenza sanitaria è opportuno che tali corsi siano svolti anche con tecnologie on-line, condizione che facilita la partecipazione agli stessi, rendendo possibile una somministrazione del medesimo corso ad una pluralità di soggetti, abbattendo anche i costi organizzativi connessi;

Ricordato che il Consiglio degli Ordini degli Avvocati risulta essere soggetto istituzionalmente abilitato, ai sensi della normativa vigente (Legge n. 1938 dell’08.06.1874, R.D. n. 1578 del 27.11.1933, Legge art. 29 della L. 247/2012, Regolamento sulla formazione continua CNF, 16 luglio 2014 n. 6) per lo svolgimento di attività di aggiornamento e formazione per gli iscritti agli ordini forensi piemontesi;

Ritenuto opportuno prevedere una centralizzazione delle attività formative presso il Consiglio degli Ordine di Torino, in ragione dell’esperienza pregressa maturata e della possibilità di riutilizzare

materiali didattici già prodotti durante le precedenti esperienze formative e di aggiornamento;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere con l'attivazione di tali corsi mediante stipula di apposita convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Torino, per un ammontare complessivo di euro 20.000,00, facendovi fronte con le risorse disponibili nella MS12 PR1204 sul capitolo di spesa 188550, iscritte ed assegnate negli stanziamenti di competenza del bilancio 2021-2023;

Visti:

- il Dgls n. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 22 della L.R. 51/97, "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale";
- la Legge regionale n. 4 il 24 febbraio 2016, "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli";
- la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale";
- la DGR 24-6870 del 18 maggio 2018, "Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale" Approvazione Piano triennale contro le discriminazioni 2018-2020;
- la D.G.R. n. 1-2431 del 1 dicembre 2020 recante «L.R. n. 5/2016. Proroga al 31.12.2021 del Piano triennale contro le discriminazioni anni 2018-2020, approvato D.G.R. n. 24-6870 del 18.05.2018 e approvazione Programma annuale lotta contro le discriminazioni, anno 2020. Approvazione schema tipo protocollo d'intesa e criteri di riparto per contributi ai Nodi territoriali delle Rete regionale contro le Discriminazioni. Spesa complessiva di euro 260.000,00»;
- la Legge regionale di bilancio n. 8 del 15/04/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- la D.G.R. n. 1-3115 del 19/04/2021 recante «Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.»;
- la D.G.R. n. 30-3111 del 16/04/2021 recante "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni";
- la D.G.R. 12 novembre 2021, n. 1-4059 recante "L.R. n. 5/2016. Approvazione Programma annuale lotta contro le discriminazioni, anno 2021, in conformità con il Piano triennale contro le discriminazioni anni 2018-2020, approvato D.G.R. n. 24-6870 del 18.05.2018 e prorogato con D.G.R. 1 dicembre 2020, n. 1-2431 del 1.12.2020. Spesa complessiva di euro 209.500,00 bilancio 2021-2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LR 5/2916

*determina*

Tutto ciò premesso

## DETERMINA

1) di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino per l'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione degli avvocati e delle avvocate iscritti/e agli Ordini forensi del Piemonte in materia di tutela delle donne vittime di violenza e maltrattamenti e di tutela delle vittime di discriminazione, dando atto che gli schemi di Convenzione sono allegati alla presente determinazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2) di prevedere che, alla spesa complessiva di Euro 20.000,00 o.f.i., si faccia fronte con le risorse disponibili nella MS12 PR1204 sul capitolo 188550, del bilancio 2021-2023, che vengono impegnate a favore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, come di seguito specificato:

Acconto – cap. 188550 – competenza 2021, euro 7.000,00 in favore di:

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, avente sede in C.so Vittorio Emanuele II 130, 10138 TORINO; C.F.: 80088540010 (cod. benef.: 67039);

Saldo – cap. 188550 – competenza 2022, euro 13.000,00 in favore di:

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, avente sede in C.so Vittorio Emanuele II 130, 10138 TORINO; C.F.: 80088540010 (cod. benef.: 67039);

3) Di dare atto che, alla liquidazione delle predette somme, si procederà secondo le seguenti modalità:

a) liquidazione acconto di euro 7.000,00 previa presentazione, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'allegata Convenzione, di regolare nota di debito e del Programma esecutivo dell'attività formativa;

b) euro 13.000,00 previa presentazione, entro trenta giorni dalla data di scadenza della Convenzione, di regolare documentazione fiscale alla quale devono essere allegati una dettagliata relazione ed il rendiconto sulle attività svolte con i relativi documenti fiscali relativi alle spese sostenute.

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla predetta data.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 .

Ai fini dell'efficacia della presente Determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.L.vo 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" dei seguenti dati:

Nome dell'Ente:

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, Euro 20.000,00

per il 2021

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, Euro 7.000,00;

per il 2022

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, Euro 13.000,00.

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Osvaldo Milanesio

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: DGR n. 1-4059 del 12.11.2021

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale di questo provvedimento.

Il Dirigente

Dottor Osvaldo MILANESIO

Il funzionario estensore

Vincenzo CUCCO

IL DIRIGENTE (A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti e  
inclusione, progettazione ed innovazione sociale)  
Firmato digitalmente da Osvaldo Milanesio

Allegato

**CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONE.**

Tra

la **REGIONE PIEMONTE** – rappresentata dal Dirigente Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale Osvaldo Milanese domiciliato, ai fini della presente Convenzione, presso la sede della Regione Piemonte di via Bertola 34, 10122 Torino - C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione);

e

il **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO**, rappresentato dalla Presidente Avvocata Simona Grabbi, domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede del Consiglio dell'Ordine in Corso Vittorio Emanuele II, 130, 10138 Torino, C.F. n.: 80088540010 (nel seguito Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino);

e

nel seguito, collettivamente, le "Parti"

VISTO

- a. la Legge regionale n. 4 del 24 febbraio 2016 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli" che istituisce all'art. 22 il "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti", in continuità con quanto stabilito con la Legge regionale n. 11/2008;
- b. il comma 4 dell'articolo di cui al precedente punto, che recita: "La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche nel settore";
- c. il Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 novembre 2016, n. 10/R Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)";
- d. il Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 gennaio 2017, n. 3/R Regolamento regionale recante: "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti (Articolo 22, legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4)";
- e. l'articolo 3 delle Convenzioni sottoscritte con gli Ordini degli Avvocati ai sensi dell'articolo 22, comma 4 e 5 della LE 4/2016, che recita: " MODALITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SPECIFICO SULLA MATERIA.
  1. Il Consiglio dell'Ordine organizza corsi di formazione e aggiornamento sui temi connessi alla Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4, sia autonomamente che in collaborazione con altri Ordini, Istituzioni ed Enti, e riconosce i crediti formativi utili per l'iscrizione o la permanenza negli elenchi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;
  2. Il Consiglio dell'Ordine stabilisce l'obbligatorietà degli stessi corsi e le modalità di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione.
- f. la Legge regionale n. 5 del 23 marzo 2016, "*Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale*", che istituisce, all'art. 16, il "Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni";

- g. il comma 3 dell'articolo di cui al precedente punto, che recita: *“La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche in ambito antidiscriminatorio”*;
- h. il Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2017, n. 4/R Regolamento regionale recante: *“Istituzione di un fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni (Articolo 16 legge regionale 23 marzo 2016, n. 5)”*;
- i. il Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 febbraio 2017, n. 6/R Regolamento regionale recante: *“Attuazione della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale)”*;
- j. l'articolo 3 delle Convenzioni sottoscritte con gli Ordini degli Avvocati sulla base dell'art. 26, comma 3 della LE 5/2016, che recita: *“MODALITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SPECIFICO SULLA MATERIA.  
1. Il Consiglio dell'Ordine organizza corsi di formazione e aggiornamento sui temi connessi alla Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, sia autonomamente che in collaborazione con altri Ordini, Istituzioni ed Enti, e riconosce i crediti formativi utili per l'iscrizione o la permanenza negli elenchi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;*

#### CONSIDERATO CHE

la Regione ha già stipulato Convenzioni con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino per lo svolgimento di Corsi di formazione relativi al patrocinio delle donne vittime di violenza e maltrattamenti ed anche delle vittime di discriminazione (Repertorio regionale n. 14629 del 6 agosto 2009, Repertorio regionale n. 16564 del 29 dicembre 2011 ,Terza Convenzione del 3 dicembre 2015, Repertorio regionale n. 315 del 19 ottobre 2018,);

la necessità di aggiornamento e formazione degli Avvocati/e iscritti/e ai Fori piemontesi permane, sia in merito al tema della violenza di genere che in merito alle iniziative contro le discriminazioni, anche in considerazione dei recenti atti normativi nazionali e regionali;

appare necessario procedere ad ulteriori edizioni dei corsi di formazione in oggetto, in continuità con quelli precedentemente realizzati, anche favorendo la partecipazione agli stessi di tutti gli avvocati e le avvocate iscritti agli Ordini forensi piemontesi;

considerato infine che la parti concordano sulle premesse citate e sull'obiettivo di organizzare nuovi corsi di formazione sulle materie di cui alle precedenti Convenzioni;

vista la DD n. .... con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Vista la premessa, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

tra le Parti,

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **ART. 1 – Oggetto**

La presente convenzione regola i rapporti tra Regione Piemonte e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino relativi all'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione dedicati ai propri iscritti ed aperti anche agli iscritti degli altri Ordini piemontesi, anche al fine della predisposizione degli elenchi di avvocati patrocinanti coi fondi regionali in materia di tutela delle

donne vittime di violenza e maltrattamenti e di tutela delle vittime di discriminazione; nonché le modalità di accesso agli stessi elenchi. Per “violenza” si fa riferimento alle definizioni contenute nella L.R. 4/2016. Per “discriminazione” si fa riferimento alle definizioni contenute nella L.R. 5/2016.

## **ART. 2 – Oneri a carico dell’Ordine degli Avvocati**

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino assume a suo carico gli oneri organizzativi concernenti l’attivazione di un numero minimo di 4 corsi, ciascuno dei quali di durata pari a 16 ore. La modalità di erogazione dei corsi può essere sia in presenza che da remoto tramite strumenti che consentano l’interazione tra docente e partecipanti, nonché l’identificazione di questi ultimi.

Per ciascun corso, ai fini del riconoscimento dell’ammissibilità della relativa spesa, dev’essere prevista la partecipazione di almeno 16 avvocati/e per almeno il 80% del monte orario.

Rientrano negli oneri organizzativi a carico del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati le seguenti attività:

- redazione piano formativo
- individuazione e gestione dei rapporti con i docenti
- disponibilità aula formativa per le lezioni in presenza
- disponibilità degli strumenti per la didattica da remoto
- servizio di tutoraggio d’aula
- tenuta registri presenze
- gestione iscrizioni
- pubblicizzazione corsi
- redazione e stampa materiale didattico in formato digitale e/o cartaceo

I Corsi dovranno essere aperti e pubblicizzati presso tutti e tutte gli avvocati e le avvocate iscritti agli Ordini piemontesi.

## **ART. 3 – Oneri a carico della Regione**

La Regione si impegna a trasferire un contributo a copertura delle spese vive sostenute per l’organizzazione dei corsi per un importo massimo pari a € 20.000,00.

In ogni caso il contributo regionale non può superare il 75% del costo totale ammissibile delle iniziative.

La Regione riconosce al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino una percentuale massima non superiore al 5% del totale delle risorse stanziare per la copertura del costo del personale di segreteria addetto alla programmazione e gestione dei corsi, delle prove finali e di ogni altra attività a carattere generale connessa.

L’erogazione del contributo regionale verrà effettuato mediante trasferimento al Consiglio dell’Ordine di Torino secondo le modalità di seguito riportate:

- € 7.000,00 a titolo di acconto dietro presentazione, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, di regolare nota di debito e del Programma esecutivo dell’attività formativa;
- € 13.000,00 a titolo di saldo, previa presentazione, entro trenta giorni dalla data di scadenza della Convenzione, di regolare documentazione fiscale alla quale devono essere allegati una dettagliata relazione ed il rendiconto sulle attività svolte con i relativi documenti fiscali relativi alle spese sostenute.

## **ART. 4 – Istituzione del Comitato di indirizzo**

Le Parti istituiscono un Comitato di indirizzo che avrà i seguenti compiti:

- 1.a. condividere e approvare il programma delle attività che sarà predisposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino;
- 1.b. condividere e approvare il calendario, le modalità di partecipazione ai corsi ed i costi relativi all’organizzazione degli stessi;

1.c. supervisionare l'andamento dei corsi, comprese le attività di valutazione.

Il Comitato di indirizzo sarà così composto:

1.d. fino a 3 rappresentanti della Regione Piemonte, indicati dal Dirigente regionale Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale, scelti tra il personale regionale con specifica competenza;

1.e. fino a 4 rappresentanti indicati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, tra i quali almeno uno/a rappresentante del Comitato Pari Opportunità;

Le funzioni di segreteria del Comitato di indirizzo sono svolte da funzionari della Regione Piemonte.

#### **ART. 5 — Requisiti per la partecipazione al corso.**

Possono partecipare al corso tutti gli avvocati e le avvocate iscritti da almeno due anni negli albi degli Ordini piemontesi, che siano in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 15 del Codice deontologico degli avvocati e che non abbiano avuto sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento negli ultimi tre anni.

#### **ART. (5) 6 – Contenuti dei Corsi**

I contenuti dei Corsi di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, nel rispetto dell'autonomia e dell'esperienza degli Ordini in materia di aggiornamento e formazione, devono prendere in considerazione, oltre agli aspetti normativi, giurisprudenziali e procedurali, anche gli aspetti sociali, psicologici e culturali dei temi connessi alla violenza e ai maltrattamenti contro le donne ed alle vittime di discriminazioni.

Nell'organizzazione dei Corsi saranno utilizzate anche modalità di partecipazione attiva (*case history, role playing*, ed altre), e sarà assicurata la conoscenza dei servizi pubblici e delle organizzazioni senza scopo di lucro attivi sul territorio regionale in materia di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di violenza, maltrattamenti e discriminazione.

I corsi potranno prevedere il coinvolgimento delle Autorità Giudiziarie, delle forze di polizia, degli operatori dei servizi sociali e sanitari e delle organizzazioni senza scopo di lucro attive sui temi oggetto dei corsi stessi, secondo modalità concordate dai Comitati di indirizzo di cui all'articolo 2 della presente Convenzione.

I corsi potranno prevedere l'utilizzo di materiali prodotti nei corsi precedenti organizzati dal Consiglio dell'Ordine di Torino, ed eventualmente da altre esperienze formative.

#### **ART. (6) 7 – Modalità di partecipazione ai Corsi**

Ai corsi di cui all'articolo 1 della presente Convenzione possono partecipare tutti gli/le avvocati/e iscritti/e agli Ordini forensi del Piemonte e che abbiano i requisiti di cui all'art.5 della Convenzione sottoscritta dal Consiglio dell'Ordine, in un numero massimo di 80 partecipanti per ogni edizione.

Per l'iscrizione a detti Corsi è necessario che gli/le avvocati/e che intendono parteciparvi, fermo restando il possesso dei requisiti citati, dichiarino la propria intenzione di iscriversi negli elenchi di cui all'art. 22 comma 4 della L.R. 4/2016 e all'art. 16 comma 3 della L.R. 5/2016, salvo che non siano già iscritti agli elenchi provvisori. I/le partecipanti ai Corsi devono superare una prova finale a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, concordata nel Comitato di Indirizzo di cui sopra. Nel caso in cui la prova non sia superata è consentito iscriversi a un solo Corso successivo.

La partecipazione ai Corsi è obbligatoria ed il numero massimo di ore di assenza consentite è pari al 20% del totale delle ore previste per il Corso, come da Regolamento 6/2014 del CNF.

I corsi devono essere accreditati sulla base della normativa vigente in materia di formazione degli/le avvocati/e.

Ai fini della richiesta di iscrizione agli elenchi di cui agli articoli all'art. 22 comma 4 della L.R. 4/2016 e all'art. 16 comma 3 della LE 5/2016 gli/le avvocati/e devono presentare l'attestato di

partecipazione al Corso da cui risulti il superamento della prova finale e la frequenza di almeno l'80% delle ore di corso.

#### **ART. 8 - Iscrizione e permanenza nelle liste.**

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio dell'Ordine aggiorna gli elenchi dei difensori patrocinanti coi fondi regionali di cui alla presente convenzione.

Requisito per l'iscrizione è l'aver frequentato i corsi di cui alla presente convenzione e aver superato il test finale da non più di 24 mesi al momento dell'iscrizione.

Entro il 30 giugno di ogni anno gli iscritti negli elenchi di cui sopra devono presentare domanda di permanenza col modulo reperibile sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, autocertificando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 della convenzione e inoltre, in alternativa:

1. di aver patrocinato negli ultimi 12 mesi almeno 3 cause in materia di contrasto alla violenza di genere o in materia antidiscriminatoria;
2. di aver frequentato negli ultimi 12 mesi almeno 6 ore di formazione specifica nelle materie della violenza di genere oppure in materia antidiscriminatoria. Gli/le avvocati/e che non presentano l'istanza di permanenza entro i termini di cui sopra verranno cancellati dagli elenchi con delibera del COA di appartenenza.

#### **ART. 9 — Pubblicità del servizio e degli elenchi.**

Al fine di consentire una agevole conoscibilità all'utenza, gli elenchi dei difensori ammessi al patrocinio coi fondi regionali di cui alla presente convenzione verranno pubblicati e costantemente aggiornati sui siti istituzionali del Consiglio dell'Ordine e della Regione Piemonte.

I centri antiviolenza hanno l'obbligo di tenere a disposizione dell'utenza gli elenchi completi degli/le avvocati/e patrocinanti con il fondo regionale per le vittime di violenza.

#### **ART. 10 — Coordinamento con la disciplina indicata dal Consiglio Nazionale Forense in materia di formazione in diritto antidiscriminatorio.**

In ogni caso, l'attività del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in materia antidiscriminatoria, sarà svolta nel pieno rispetto della normativa e delle direttive già esistenti a livello nazionale ad opera del Consiglio Nazionale Forense.

In caso di contrasto con la presente convenzione prevarranno le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale Forense.

#### **ART. (7) 11– Durata**

La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2022.

#### **ART. (8) 12- Registrazione in caso d'uso**

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti a norma delle vigenti leggi, comprese le marche da bollo, saranno a carico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

#### **ART. (9) 13 – Modalità di revisione della convenzione**

Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole della presente Convenzione qualora si dovessero verificare modifiche normative o ulteriori esigenze organizzative qui non previste.

Le parti possono decidere congiuntamente in forma scritta la proroga della presente Convenzione.

**ART. (10) 14 – Foro Competente**

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto, in digitale

Torino, \_\_\_\_\_

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di Torino  
Presidente

\_\_\_\_\_

Regione Piemonte

Settore Politiche per le pari opportunità,  
diritti ed inclusione, progettazione ed  
innovazione sociale

\_\_\_\_\_